

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1013

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COVIELLO, GIUGNI, CONDARCURI,
SALVATO, INNOCENTI, PELLEGATTI, DOPPIO, PELELLA,
PINTO, D'AMELIO, DI NUBILA, LADU, MONTRESORI, PARISI
Francesco, COVELLO, PISTOIA, DONATO, BERNASSOLA,
DE COSMO, GIOVANNIELLO, VENTRE, ZECCHINO, CONTI,
DI STEFANO, DI LEMBO, GUERRITORE, COLOMBO SVEVO,
TANI e DANIELE GALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1993

Interventi per la promozione di nuova occupazione giovanile

ONOREVOLI SENATORI. - La grave emergenza occupazionale che contraddistingue l'attuale fase di sviluppo richiede uno sforzo supplementare ed intelligente da parte delle istituzioni; tale sforzo è reso complesso sia dalla dimensione dei fenomeni da governare, sia, soprattutto, dai noti vincoli del bilancio pubblico che frenano una ripresa adeguata degli investimenti produttivi.

Al di là di una serie di questioni, pure importanti, relative alle politiche macroeconomiche, in ordine alle quali tuttavia vale la pena di richiamare l'esigenza di una riduzione del costo del denaro che possa innestare un circolo virtuoso di contenimento della spesa per interessi sul debito pubblico e di rilancio degli investimenti, occorre concentrare l'attenzione sulle politiche più specificamente rivolte alla creazione di nuovi posti di lavoro o alla difesa di quelli esistenti.

In tale ragionamento, senza voler innescare inutili e regressivi meccanismi di guerra tra poveri e senza volere per questo tracciare delle priorità sempre improbabili quando si tratta di difendere e sviluppare l'occupazione, occorre tuttavia recuperare due dati politici di fondo:

il primo è che nella definizione di misure urgenti per l'occupazione è necessario fare in modo che esse abbiano in se stesse le caratteristiche di interventi di natura strutturale; qui sta la scommessa politica più rilevante, cioè riuscire a dare risposte urgenti ma con una prospettiva che superi l'emergenza;

il secondo è che la crisi occupazionale, che si manifesta nell'industria con il sommarsi degli effetti di una diffusa deindustrializzazione e dell'avvio delle privatizzazioni dell'industria a partecipazione statale, non può far dimenticare il dato strutturale

della disoccupazione giovanile delle regioni meridionali.

In tale quadro si ritiene necessario proporre un provvedimento che, da un versante, punti alla diffusione di micro imprese nel Mezzogiorno nei settori dei beni culturali, della manutenzione, del turismo e, dall'altro, recuperi quel vasto patrimonio di esperienze che ha procurato l'incontro dei giovani con il lavoro in opere socialmente utili e che è poi stato lasciato decadere.

Sul primo fronte si tratta di allargare le esperienze, come quelle realizzate grazie al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, sull'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, che testimoniano che questi interventi, se ben gestiti, non necessariamente scivolano sul terreno assistenziale, come purtroppo è capitato ad interventi decisi ed attuati a cavallo tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta.

Si tratta cioè di realizzare dei provvedimenti che mettano in campo nuove occasioni di lavoro affidandone la responsabilità e l'attuazione agli stessi soggetti destinatari del provvedimento.

L'operazione è possibile attraverso la diffusione di meccanismi di promozione, di assistenza alla progettazione, di severa valutazione, di rigidi controlli e di assistenza nella fase di avvio delle piccole imprese che vengono finanziate.

Sul secondo fronte della legislazione sulla promozione dell'occupazione giovanile, l'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è stato - pur con degli innegabili limiti, primo fra tutti quello di non riuscire a creare della stabile occupazione - una delle misure più efficaci per alleggerire la grave tensione sociale legata al grande

numero di disoccupati concentrati nei territori del Mezzogiorno.

Nell'arco di un triennio, infatti, l'intervento ha permesso a circa 200.000 giovani di fare una prima esperienza lavorativa, anche se purtroppo la stessa si è rivelata una semplice parentesi nello stato disoccupazionale.

La scarsa qualificazione professionale acquisita e lo stato di stagnazione dell'economia meridionale, infatti, non hanno permesso di incidere sui tassi di disoccupazione presenti nel Mezzogiorno.

Nello stesso tempo, però, l'utilizzo, anche se temporaneo, nei progetti di utilità collettiva, accompagnato dal permanere della situazione disoccupazionale, ha suscitato nei giovani una sorta di scoramento sull'intervento dello Stato, il quale, vista la situazione sociale in atto nel Sud, è chiamato a riconsiderare e a correggere l'intervento, ma anche a rilanciarlo per concorrere a limitare i fenomeni di sbandamento sociale e di reclutamento dei giovani nelle attività criminose.

Ci sono molte proposte che si fanno carico di dare una risposta concreta al problema in esame e che riprendono iniziative presentate nella passata legislatura; così come alcune regioni sono intervenute sulla materia con leggi regionali a seguito del venir meno dell'intervento statale.

Nell'attuale fase di discussione di misure comunque dirette a promuovere l'occupazione, secondo le indicazioni programmatiche contenute nell'accordo sul costo del lavoro, è doveroso tener conto dei risultati e dell'esperienza acquisita dalle istituzioni nazionali e locali nella gestione degli interventi di utilità collettiva nel Mezzogiorno e compiere uno sforzo per promuovere un intervento specifico che favorisca l'incontro dei giovani con il lavoro, senza creare condizioni di improponibili pressioni verso l'ingresso in massa nella pubblica amministrazione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge si propone di allargare il campo alle iniziative per la promozione di nuove imprese giovanili nei settori non previsti dal decreto-legge n. 786 del 1985, converti-

to, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 1986.

A tal fine viene istituito un fondo destinato alla promozione di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione industriale e civile.

Il fondo viene affidato, per la gestione, al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui al citato decreto-legge n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 1986, le cui competenze sono state integrate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275. Tale affidamento consente di poter contare su un meccanismo già collaudato ed a regime e quindi di poter ottenere risultati in tempi ragionevolmente ravvicinati, senza scivolare sul terreno dell'assistenzialismo, di solito determinato dall'emergenza.

L'articolo 2 propone interventi di formazione continua per i giovani già occupati e oggi privi di occupazione, iscritti nelle liste di collocamento e che a suo tempo hanno partecipato ad attività socialmente utili promosse dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Per la formazione di tali soggetti è prevista la stessa procedura indicata dal decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, concernente il «Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione».

L'articolo 3 riguarda l'inserimento di una quota di giovani negli interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali: recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, avviati con la legge 10 febbraio 1992, n. 145.

L'articolo 4 tratta del varo di un programma straordinario di occupazione giovanile in progetti di manutenzione di opere di pubblica utilità.

Il programma scaturisce dall'utilizzazione delle disponibilità finanziarie contenute nei residui del bilancio dello Stato degli anni 1992 e precedenti, che possono essere impegnate nel triennio 1993-1995, da finalizzare ad interventi per la realizzazione di opere di pubblica utilità anche mediante il cofinanziamento delle regioni e dei comu-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni. Il programma sarà attivato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio, che definirà i criteri e le modalità degli

interventi finalizzati all'occupazione dei giovani disoccupati già impiegati per la realizzazione delle opere di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge n. 67 del 1988.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Promozione di nuove imprese giovanili
nel settore dei servizi)*

1. È costituito, presso il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, un fondo per lo sviluppo di nuove imprese giovanili nel settore della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali nelle regioni del Mezzogiorno.

2. La gestione del fondo è affidata al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, modificato dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opererà con i propri criteri e le proprie procedure.

3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto dei Ministri del bilancio e del tesoro saranno definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

Art. 2.

*(Interventi di formazione continua
per i giovani disoccupati)*

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su parere del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, approva i progetti di inter-

vento di formazione continua, formulati da organismi aventi per oggetto la formazione professionale, diretti ai soggetti privi di occupazione e iscritti alle liste di collocamento che abbiano partecipato ad attività socialmente utili, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La partecipazione a tali attività, per tutto il periodo della sua durata, deve essere attestata, su domanda dell'interessato, dalla Commissione regionale per l'impiego competente per territorio entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, l'accertamento si ritiene rilasciato.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a partecipare agli interventi di formazione continua secondo la graduatoria delle liste di collocamento.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante una quota della dotazione finanziaria di ciascun anno del triennio 1993-1995 del Fondo per l'occupazione istituito con l'articolo 1 del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1.

Art. 3.

(Programma di occupazione giovanile negli interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali)

1. Per la realizzazione di interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico, archivistico, di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 145, una quota del personale da assumere per gli interventi da intraprendere nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nel periodo compreso tra i sessanta giorni successivi dalla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 1995, viene riservata ai soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo la graduatoria delle liste di collocamento, previa l'attestazione della Commissione regionale per l'impiego di cui al medesimo articolo.

Art. 4.

(Programma straordinario di occupazione giovanile in progetti di manutenzione di opere di pubblica utilità)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio, con proprio decreto, individua:

a) le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato per gli anni 1992 e precedenti che possono essere impegnate nel triennio 1993-1995, da impiegare in interventi per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione urbana e di pubblica utilità, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e dei comuni;

b) i criteri e le modalità degli interventi finalizzati anche alla occupazione dei soggetti disoccupati connessi alla ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e, comunque, all'attuazione di opere di utilità collettiva, di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in aderenza a quanto previsto dal predetto articolo 23.